



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>432</u>	del <u>24 OTT. 2017</u>
Oggetto: Federazione Italiana Bocce: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento della Commissione Federale Atleti, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..	
<u>Esecuzione:</u>	<input type="checkbox"/> D2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Conoscenza:</u>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Consegnata il:</u>	<u>26 OTT. 2017</u>

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

h

ca

Deliberazione n. 432
Riunione del 24 OTT. 2017

- 2 -

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Bocce;

VISTA la nota n.2708 del 9 ottobre 2017 con la quale la Federazione predetta ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento della Commissione Federale Atleti approvato dal Consiglio Federale in data 7 ottobre 2017;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento della Commissione Federale Atleti della Federazione Italiana Bocce approvato dal Consiglio Federale in data 7 ottobre 2017.


Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Vullio



h



ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
Statuti e Regolamenti

Allegato n.....1.....
Deliberazione n.....432.....
Riunione del.....24 OTT. 2017.....

Roma, **19 OTT. 2017**

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: Federazione Italiana Bocce: approvazione ai fini sportivi del Regolamento della Commissione Federale Atleti ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. 1) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Bocce con nota n.2708 del 9 ottobre 2017 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento della Commissione Federale Atleti, approvato dal Consiglio Federale in data 7 ottobre 2017.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di Coni Servizi S.p.A..

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO
Eto Roberto Fabbricini

REGOLAMENTO COSTITUTIVO DELLA COMMISSIONE FEDERALE ATLETI

Art. 1 – Definizione.

1. La Federazione Italiana Bocce in conformità allo Statuto CONI e alle deliberazioni del Consiglio Nazionale del CONI, costituisce la Commissione Federale Atleti.
2. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico. I suoi componenti possono essere rinnovati per più mandati. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio, restano in carica fino alla scadenza del mandato.

Art. 2 – Competenze.

1. La Commissione ha il compito di contribuire alla diffusione delle bocce, di monitorare e di formulare proposte agli organi federali aventi per oggetto le tematiche relative allo svolgimento e alla disciplina delle attività agonistiche da parte degli atleti.
2. In particolare la Commissione Federali Atleti ha il compito di:
 - raccolta e discussione delle informazioni e delle opinioni degli atleti con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni e problematiche
 - formulazione di proposte per la formazione, l'inserimento e il ruolo dell'atleta nella società
 - cura del rispetto dei diritti degli atleti all'interno del Movimento Olimpico Nazionale e Internazionale e formulazione di raccomandazioni a tali effetti
 - collegarsi con la Commissione e con gli Organi preposti dal CONI per l'organizzazione e la partecipazione alle competizioni di particolare rilevanza internazionale e nazionale, al fine di ottenere che l'organizzazione provveda al meglio alle esigenze degli atleti
 - tenere contatti e coordinarsi con la Commissione Nazionale Atleti presso il CONI
 - tenere contatti e intrattenere relazioni con gli organi di rappresentanza dei tecnici sportivi, con gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite operanti nell'ambito delle bocce
 - svolgere attività di promozione, informazione e divulgazione, anche organizzando conferenze stampa, convegni e seminari, sulle problematiche di particolare rilevanza per gli atleti e per la migliore diffusione dell'idea olimpica
 - incentivare lo studio sui requisiti tecnici per il miglioramento dello sport di alta competizione, sulla scienza dello sport e dell'allenamento moderno e sui pericoli potenziali che minacciano l'atleta
 - proporre candidature per la nomina di rappresentanti degli atleti presso commissioni del CONI, C.M.S.B., F.I.B., C.B.I., F.I.P.J.P, e Federazione World Bowls.
 - svolgere ogni altra attività e iniziativa volta alla migliore rappresentanza e tutela degli atleti nelle organizzazioni sportive, nazionali e internazionali, e presso le autorità nazionali e internazionali, nonché presso gli enti culturali e di opinione e presso la stampa e i mass media
3. La Commissione Federale ha, altresì, il compito di eleggere, il proprio rappresentate nella Commissione Nazionale Atleti del CONI. Per poter essere eletti nella Commissione Nazionale Atleti è necessario che l'atleta designato sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 4, comma 1 del Regolamento di detta Commissione.
4. La Commissione Federale Atleti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, ultimo comma del Regolamento Commissione Nazionale Atleti del CONI, ha le medesime competenze previste per tale organismo, con riferimento all'ambito di attività della Federazione Italiana di Bocce

Art. 3 – Composizione.

1. Sono membri di diritto della Commissione Federale i Consiglieri atleti eletti nel Consiglio Federale, nonché, se presenti, gli atleti tesserati alla FIB eletti nel Consiglio e/o nella Giunta Nazionale del CONI. Fanno inoltre parte della Commissione 3 atleti nominati dai componenti di diritto della Commissione stessa in rappresentanza delle 3 specialità, salvaguardando la rappresentanza di genere.
2. La Commissione, una volta insediata, nella sua prima riunione elegge un Presidente ed un Vice Presidente, scegliendoli tra i membri della Commissione stessa.
3. Per poter essere nominati quali membri della Commissione Federale è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti istituita presso il CONI. In particolare è necessario essere in possesso dei requisiti generali indicati dall'art. 5, commi 3 e 4 dello Statuto del CONI, e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del d. lgs. 23 luglio 1999 n. 242, anche se non più in attività, aver partecipato entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni ai World Games o ai Campionati Mondiali o Europei, ovvero alla Coppa del Mondo o alla Coppa Europa, ovvero ai Giochi del Mediterraneo o ai Campionati Italiani Assoluti, ovvero alle Universiadi o ai Campionati Mondiali Militari.
4. I requisiti prescritti dal comma precedente non sono richiesti per i consiglieri federali atleti in quanto membri di diritto della Commissione.
5. Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a cessare dalla carica uno o più componenti nominati, si provvederà, da parte della Commissione stessa, all'integrazione con nuove nomine nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
6. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei componenti atleti del Consiglio Federale, lo stesso verrà sostituito dal nuovo membro subentrato secondo quanto previsto dallo Statuto federale.

Art. 4 – Funzionamento.

1. La Commissione si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da parte della metà più uno dei componenti della Commissione stessa.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno è comunicato, anche per via telematica, almeno 10 giorni prima della riunione a tutti i componenti della Commissione e, per conoscenza, al Segretario Federale.
3. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente o il Vice Presidente
4. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
5. Il Segretario Federale provvederà a designare una persona che svolgerà le funzioni di Segretario.

Art. 5 – Disposizione finale.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

h



g